

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/06/2024, n. 16715

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA > Istruzione pubblica, in genere

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) > Ferie

Parti: A.A. c. Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'[art. 5](#), comma 8, del [D.L. n. 95/2012](#), come integrato dall'[art. 1](#), comma 55, della [L. n. 228/2012](#) - deve essere interpretata in senso conforme all'[art. 7](#), par. 2, della [Direttiva 2003/88/CE](#), che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.

Fonti:

Quotidiano Giuridico, 2024